

Il presente Ordine del giorno presentato dalla consigliera Santoro (NCD – AP) è stato RESPINTO dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 25

Consiglieri votanti: 23

Favorevoli 7: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Galli, Rabboni, Santoro e Scardozzi.

Contrari 16: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, De Lillo, Di Padova, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Stella, Trande e Venturelli.

Astenuti 2: i consiglieri Chincarini e Montanini.

Risultano assenti i consiglieri Campana, Carpentieri, Cugusi, Fasano, Morandi, Muzzarelli, Pellacani e Rocco.

““Premesso

- che fino al 2006 il codice civile, in caso di divorzio e separazione dei coniugi, prevedeva per i figli minori l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei due genitori o in modo alternato o congiunto, e che tuttavia una affermata giurisprudenza testimoniava un'applicazione residuale dell'affidamento alternato o congiunto ed un'applicazione largamente prevalente dell'affidamento esclusivo che conferiva ad uno dei genitori la capacità decisionale e la cura dei minori, lasciando sovente l'altro coniuge in una posizione di marginalità partecipativa e facendo di fatto spesso assumere ad uno dei due genitori un ruolo prevalente, circoscrivendo al contempo l'altro ad un ruolo segnato dal reperimento delle risorse;
- che nel 2006 con la legge n. 54 viene sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio e vengono formalmente affermati i preminenti interessi dei minori nella costante triangolazione con entrambe le figure genitoriali in uno spazio affettivo condiviso quand'anche alla fine di un amore, introducendo il concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, ancorché separati, in tutti i più significativi momenti della crescita ed eliminando l'asimmetria prima giuridicamente prevista.

Considerato

- che con la stessa norma viene introdotto l'affido condiviso e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali possono essere la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso.

Ricordato

- che la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20/11/1989, stabilisce all'art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà rispettando il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori” e che tali

principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con la Legge di ratifica 76/1991;

- che l'art.337 ter del Codice Civile recita: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Valutato

- che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura – per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile – come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore.

Ritenuto

- che, sulla base delle considerazioni di cui sopra, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi i genitori di partecipare e conoscere tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli, nel rispetto dei principi previsti nelle normative internazionali e nazionali, con particolare riferimento al dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura;
- che l'istituzione di un Registro comunale può dare pratica conseguenza al principio della bigenitorialità sin qui descritto, prevedendo che un minore possa essere iscritto, su richiesta, al fine di far comparire lo stesso domiciliato in entrambe le residenze dei genitori, pur consapevoli che tale atto non ha evidentemente rilevanza ai fini anagrafici;
- che con la disponibilità di tale Registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio Comunale  
INVITA

il Sindaco e la Giunta comunale

- 1) ad istituire il Registro Comunale per garantire ai minori il diritto alla bigenitorialità anche a Modena, come già istituito in altri Comuni (Verona, Parma, Zola Predosa, Ravenna, Cervia, Muggia, ecc);
- 2) a redigere un Regolamento comunale per la tenuta del Registro della bigenitorialità.””